

# Conclusioni del Consiglio relative a una tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. RICORDA che negli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti e a una velocità senza precedenti per creare l'unione bancaria. In seguito alla valutazione approfondita di tutti gli enti creditizi significativi nell'unione bancaria, nel 2014 è stato integralmente istituito il meccanismo di vigilanza unico e nel 2016 è diventato operativo il meccanismo di risoluzione unico.
2. RAMMENTA inoltre che quasi tutti gli Stati membri hanno recepito e attuato nella legislazione nazionale le disposizioni giuridiche pertinenti del codice unico europeo, garantendo una regolamentazione più coerente e una vigilanza di elevata qualità in tutta l'UE grazie agli elementi seguenti: requisiti prudenziali più rigidi per le banche introdotti nella direttiva e nel regolamento sui requisiti patrimoniali (CRDIV/CRR), un nuovo quadro per il risanamento e la risoluzione delle banche creato con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), e il funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD), rafforzato mediante la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD).
3. Quanto all'SRF, RIBADISCE che l'8 dicembre 2015 gli Stati membri partecipanti hanno convenuto un accordo di prestito (Loan Facility Agreement) armonizzato con il Comitato di risoluzione unico (SRB), in base al quale sono fornite linee di credito nazionali all'SRB per sostenere i comparti nazionali dell'SRF che mancassero di finanziamenti a fronte di casi di risoluzioni bancarie durante il periodo transitorio. Tutti gli Stati membri che non hanno ancora firmato l'accordo di prestito con l'SRB si sono impegnati a farlo quanto prima, al più tardi entro settembre 2016.
4. RITIENE che tali risultati, associati alle misure della BCE e alle misure nazionali, abbiano grandemente contribuito alla stabilità finanziaria, invertendo la frammentazione dei mercati finanziari, mitigando l'azzardo morale e riducendo il rischio di coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche.
5. Muovendo dai considerevoli progressi compiuti, e nel contesto dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, RIBADISCE l'importanza dell'unione bancaria ai fini del suo completamento.
6. RICONOSCE che, a tale scopo, occorrerà adottare ulteriori misure in termini di riduzione e condivisione dei rischi nel settore finanziario, nell'opportuna sequenza, al fine di affrontare una serie di problemi in sospeso.
7. SOTTOLINEA l'importanza dei lavori svolti attualmente da varie istituzioni a livello di unione bancaria, EU-28 e internazionale, in particolare i lavori della Commissione per:
  - a) proporre modifiche al quadro legislativo al fine di attuare la norma sulla capacità di assorbire completamente le perdite (TLAC) e rivedere i requisiti minimi in materia di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Il Consiglio si adopererà per garantire norme coerenti e adeguati importi per riserve ammissibili al bail-in che contribuiscano a un processo di risoluzione efficiente e ordinato, in linea con la BRRD, per tutti gli enti creditizi per i quali il bail-in sarebbe la strategia di risoluzione convalidata;
  - b) avanzare una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche per rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.
  - c) proporre modifiche al CRR/alla CRDIV quale parte di un esercizio di revisione generale, che darebbe come risultato:
    - i. l'armonizzazione o ulteriore specificazione delle opzioni e discrezionalità nazionali (ODN) concesse agli Stati membri, che potrebbero altresì contribuire all'obiettivo di ridurre la frammentazione finanziaria;
    - ii. l'attuazione e la finalizzazione delle restanti riforme di Basilea tra cui l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria, possibilmente fissato sopra al 3% per le banche di importanza sistemica, e l'introduzione di un coefficiente netto di finanziamento stabile;
  - d) presentare una proposta legislativa di armonizzazione minima relativamente alla normativa sull'insolvenza nel contesto

dell'unione dei mercati dei capitali, che potrebbe anche sostenere gli sforzi tesi a ridurre in futuro il livello dei prestiti in sofferenza;

e) condurre ulteriori lavori per vagliare se e come l'armonizzazione delle norme e dell'applicazione di strumenti di moratoria possa contribuire alla stabilizzazione da parte delle autorità interessate di un ente nel periodo antecedente e, possibilmente, seguente all'intervento.

8. In tale contesto SOTTOLINEA i passi fondamentali seguenti:

a) in ordine alle proposte della Commissione nel settore bancario di cui al punto 7, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte quanto prima e al più tardi entro la fine del 2016. Su questa base il Consiglio avvierà immediatamente i lavori tecnici in vista di una rapida attuazione. Il Consiglio sottolinea l'importanza di tenere conto delle specificità europee nell'attuare nell'UE le norme regolamentari mondiali, comprese quelle di Basilea;

b) in ordine al sostegno comune per il Fondo di risoluzione unico, il Consiglio prende atto dell'intenzione degli Stati membri di avviare i lavori nel settembre 2016, se e quando tutti gli Stati membri partecipanti avranno recepito pienamente la BRRD. In tale contesto il Consiglio farà anche il punto sulla creazione del meccanismo di finanziamento ponte, rilevando che gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a firmare l'accordo di prestito entro tale termine. Questi ribadiscono la necessità di un sostegno comune pienamente operativo al più tardi entro la fine del periodo transitorio. Quando i lavori saranno ultimati si potrà decidere, in linea con le misure di riduzione del rischio di cui alla lettera a), in merito alla possibilità che il sostegno comune diventi operativo prima della fine del periodo transitorio;<sup>[1]</sup>

c) in ordine al trattamento normativo delle esposizioni sovrane il Consiglio conviene di attendere i risultati del Comitato di Basilea. In seguito ai lavori del Comitato di Basilea il Consiglio prenderà in considerazione i prossimi passi possibili nel contesto europeo;

d) in ordine al sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) il Consiglio proseguirà i lavori costruttivi a livello tecnico. I negoziati a livello politico inizieranno non appena saranno stati compiuti altri progressi sufficienti sulle misure di riduzione del rischio, come sopra indicato. In tale contesto il Consiglio prende atto dell'intenzione degli Stati membri di ricorrere a un accordo intergovernativo all'avvio dei negoziati politici sull'EDIS;

e) il Consiglio valuterà con cadenza annuale i progressi realizzati per quanto riguarda le summenzionate misure tese al completamento dell'unione bancaria.

9. RIBADISCE che le discussioni sulle misure pertinenti a tutti gli Stati membri proseguono a livello di UE-28 per assicurare che l'unione bancaria resti aperta a tutti gli Stati membri e al fine di salvaguardare il mercato unico all'interno dell'UE.

---

[1] Le modalità concernenti il sostegno comune dell'SRF saranno neutre dal punto di vista del bilancio nel medio termine, garantiranno la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri partecipanti e non comporteranno alcun costo per gli Stati membri non partecipanti all'unione bancaria.

**Press office - General Secretariat of the Council**

Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319

press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press